

Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

**PROMULGO**

**il**

**DECRETO  
SUL SERVIZIO FUNERARIO E CIMITERIALE E SUL REGOLAMENTO CIMITERIALE NEL  
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA**

Prot. n. 354-7/2022  
Data: 21 ottobre 2022

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA  
IL SINDACO  
Aleš Bržan

In virtù dell'articolo 4 della Legge sui servizi funebri e cimiteriali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 62/2016 e 3/2022-ZDeb), ai sensi dell'articolo 7 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta ufficiale della RS, n. 32/93) e in base all'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 nonché Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, alla sua seduta del 6 ottobre 2022, approva il seguente

**DECRETO**

**SUL SERVIZIO FUNERARIO E CIMITERIALE E SUL REGOLAMENTO CIMITERIALE NEL  
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA**

**I DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

(Tipologia e portata del servizio pubblico economico)

(1) Il presente decreto disciplina l'attuazione del servizio cimiteriale che comprende la gestione e la manutenzione dei cimiteri sul territorio del Comune città di Capodistria e viene svolta come servizio pubblico economico comunale (di seguito servizio pubblico).

(2) Il servizio pubblico di cui al primo comma, comprende l'attuazione del piano di sviluppo, la sistemazione e la manutenzione dei cimiteri nonché delle strutture cimiteriali, l'utilizzo di tale struttura in conformità ai regolamenti dei cimiteri, la gestione e la manutenzione del catasto cimiteriale e la concessione delle tombe nonché l'adempimento delle altre mansioni previste dalla legge e dal presente decreto.

(3) Il presente decreto disciplina anche l'attuazione del servizio funerario che comprende il servizio continuo 24 ore su 24 ed è per legge definita come servizio pubblico economico comunale obbligatorio.

Articolo 2

(Terminologia)

I termini utilizzati nel presente decreto hanno lo stesso significato di quelli contenuti nella legge che disciplina i servizi funerari e cimiteriali nonché quelli presenti negli atti e nelle normative da essa derivanti.

Articolo 3  
(Applicazione della normativa)

Per le questioni relative allo svolgimento dei servizi funerari e cimiteriali che non sono disciplinate specificatamente dal presente decreto, si applicano le altre norme applicabili in materia dei servizi funebri e cimiteriali.

**II GESTIONE DEI CIMITERI E ATTUAZIONE DEL SERVIZIO CONTINUO 24 ORE SU 24**

Articolo 4  
(Gestori dei cimiteri)

(1) Il gestore dei cimiteri a Capodistria e a Bertocchi nonché esecutore del servizio cimiteriale degli stessi cimiteri è l'Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l.

(2) I gestori degli altri cimiteri nel Comune città di Capodistria sono le relative Comunità locali che organizzano i servizi in base al presente decreto e agli altri regolamenti in vigore nonché in considerazione delle usanze locali.

(3) Le Comunità locali possono contrattualmente trasferire l'esecuzione delle attività cimiteriali all'azienda pubblica di cui al primo comma del presente articolo previa decisione del consiglio della Comunità locale.

Articolo 5  
(Servizio cimiteriale e manutenzione dei cimiteri)

Il servizio cimiteriale e la manutenzione dei cimiteri comprendono:

- la concessione delle tombe e la stipulazione del contratto di concessione nonché la tenuta del registro dei contratti stipulati,
- l'utilizzo della camera ardente,
- lo scavo e la copertura della tomba nonché la protezione delle tombe limitrofe,
- la prima predisposizione della tomba,
- la gestione e la manutenzione dell'area cimiteriale e dell'infrastruttura dei cimiteri,
- la progettazione della suddivisione del cimitero,
- la traslazione delle salme e la dismissione dei cimiteri,
- la raccolta e la consegna dei ceri al servizio designato alla raccolta di alcune tipologie particolari di rifiuti urbani,
- la manutenzione dei monumenti nei cimiteri,
- la gestione del catasto cimiteriale e dei registri delle tombe,
- il servizio di noleggio delle strutture e delle attrezzature cimiteriali e
- il servizio dei seppellitori e del personale funebre.

Articolo 6  
(Bene pubblico)

(1) I cimiteri di Capodistria e Bertocchi sono un bene pubblico e il loro gestore non deve e non può modificare la destinazione d'uso di essi senza la decisione del Consiglio comunale. Il gestore deve consentire, alle stesse condizioni, l'ingresso e la circolazione nei cimiteri a tutti gli utenti.

(2) I gestori degli altri cimiteri sono tenuti a trattare i cimiteri come un bene pubblico indipendentemente dallo stato formale che detengono le aree dei cimiteri.

Articolo 7  
(elenco dei cimiteri)

(1) Nell'area del Comune città di Capodistria i cimiteri si trovano nei luoghi qui di seguito elencati. Si riportano inoltre i loro gestori e la zona di appartenenza:

- I gestore – ente pubblico
- 1) Capodistria – per gli abitati Capodistria, Bonini, Bossamarino Campel, Manžan, Šalara (in parte), San Canziano (in parte) e Vanganel (in parte);

2) Bertoki - per gli abitati di Bertocchi, Bonini (in parte), Čežarji, Pobegi e San Canziano (in parte);

II gestore - CL Boršt

3) Boršt - per gli abitati di Boršt e Glem;  
4) Labor - per l'abitato di Labor;

III gestore - CL Črni Kal

5) Črni Kal - per l'abitato di Črni Kal (parte - Zgornji Črni Kal);  
6) Črnotiče - per l'abitato di Črnotiče;  
7) Dol - per l'abitato di Dol pri Hrastovljah;  
8) Hrastovlje - per l'abitato di Hrastovlje;  
9) Gabrovica - per l'abitato di Gabrovica;  
10) Kastelec-Socerb - per gli abitati di Kastelec e Socerb  
11) Osp - per l'abitato di Osp;  
12) Praproče - per l'abitato di Praproče;  
13) Predloka - per gli abitati di Predloka, Črni Kal (parte - Spodnji Črni Kal), Kortine, Loka e Bezovica;  
14) Podpeč - per gli abitati di Podpeč e Brežec;  
15) Stepani-Rožar - per gli abitati di Stepani, Rožar, Cepki, Krnica e Rižana;  
16) Zanigrad - per l'abitato di Zanigrad;

IV gestore - CL Dekani

17) Dekani - per l'abitato di Dekani;

V gestore - CL Gračišče

18) Kubed - per gli abitati di Kubed, Gračišče e Poletiči;  
19) Movraž - per gli abitati di Movraž e Dvori;  
20) Popetre - per l'abitato di Popetre;  
21) Smokvica - per l'abitato di Smokvica;  
22) Sočerga - per gli abitati di Sočerga, Karli, Lukini, Maršiči, Olike, Peraji, Pisari, Sok Sokoliči, Šeki e Tuljaki;  
23) Trebeše - per gli abitati di Trebeše e Butari;

VI gestore - CL Gradin

24) Gradin - per gli abitati di Gradin, Abitanti, Brezovica e Sirči;  
25) Pregara - per l'abitato di Pregara;  
26) Hrvoji-Topolovec - per gli abitati di Topolovec, Koromači-Boškini, Belvedur e Močunigi;

VII gestore - CL Crevatini

27) Crevatini - per gli abitati di Crevatini, Ancarano (parte), Colombano (parte), Premanzano e Jelarji;  
28) Colombano - per gli abitati di Colombano (parte), Ancarano (parte), Barisoni e Cerei;

VIII gestore - CL Marezige

29) Lopar - per l'abitato di Lopar;  
30) Marezige - per gli abitati di Marezige, Babiči, Čentur, Montinjan e Vanganel (in parte);  
31) Trsek - per l'abitato di Trsek;  
32) Truške - per gli abitati di Truške, Bočaji, Kozloviči e Zabavlje;

IX gestore - CL Podgorje

33) Podgorje - per l'abitato di Podgorje;

X gestore - CL Rakitovec

34) Rakitovec - per l'abitato di Rakitovec;

XI gestore – CL Sv. Anton

35) Sv. Anton – per l'abitato di Sv. Anton;

XII gestore – CL Škofije

36) Plavje – per gli abitati di Plavje e Spodnje Škofije (in parte);  
37) Škofije – per gli abitati di Spodnje Škofije (in parte) e Zgornje Škofije;  
38) Tinjan – per l'abitato di Tinjan;

XIII gestore – CL Šmarje

39) Gažon – per gli abitati di Gažon, Sergaši e Šalara (parte);  
40) Koštabona – per gli abitati di Koštabona e Brič;  
41) Krkavče – per l'abitato di Krkavče;  
42) Pomjan – per gli abitati di Pomjan, Dilici, Fjeroga e Župančiči;  
43) Puče – per l'abitato di Puče;  
44) Šmarje – per gli abitati di Šmarje, Grinjan e Grintovec;

XIV gestore – CL Zazid

45) Zazid – per l'abitato di Zazid.

(2) In base alle condizioni generali, di norma la sepoltura avviene nel cimitero che rientra nella circoscrizione cimiteriale della residenza permanente del defunto (di seguito: circoscrizione di appartenenza). In base alle condizioni speciali del presente decreto, la sepoltura può essere effettuata in un altro cimitero.

(3) In base alle normative vigenti, la sepoltura o la dispersione delle ceneri del defunto al di fuori dei cimiteri è eccezionalmente possibile solo previa apposita autorizzazione dell'autorità competente.

Articolo 8  
(Ordine del cimitero)

In base al regolamento cimiteriale, con il presente decreto si stabilisce:

- la modalità di fornitura del servizio continuo 24 ore su 24,
- la modalità di svolgimento della cerimonia funebre,
- i servizi del personale funebre che possono essere forniti nei singoli cimiteri,
- gli elementi essenziali del funerale,
- le modalità e le tempistiche della sepoltura,
- la modalità di sepoltura nel caso in cui le spese siano a carico del Comune,
- la possibilità di sepoltura al di fuori del cimitero con la determinazione dello spazio,
- il trattamento del defunto fino alla sepoltura nei cimiteri sprovvisti della camera ardente,
- i cimiteri che devono avere la camera ardente,
- il funzionamento delle camere ardenti,
- la prima predisposizione della tomba,
- il mantenimento dell'ordine, della pulizia e della quiete nel cimitero,
- la modalità di concessione delle tombe,
- l'erezione, la modifica o la rimozione dei monumenti, la ristrutturazione dei monumenti e dei sepolcri nonché altri interventi all'interno dei cimiteri,
- il piano di suddivisione del cimitero e il catasto,
- la tipologia delle tombe,
- il quadro delle norme tecniche per le tombe,
- il periodo di riposo della tomba,
- il tariffario per i servizi cimiteriali e funerari specificati nel primo articolo del presente decreto, l'uso del cimitero, delle strutture e degli impianti nonché dell'infrastruttura del cimitero,

- l'imposta funebre per lo svolgimento del funerale nel singolo cimitero che l'esecutore del funerale versa al gestore del cimitero,
- l'imposta per ciascun tipo di tomba in rapporto all'imposta per la tomba singola,
- le altre questioni riguardanti le attività funerarie e cimiteriali nonché gli utenti.

Articolo 9  
(Servizio continuo 24 ore su 24)

(1) Il servizio continuo 24 ore su 24 è un servizio economico pubblico obbligatorio del comune che comprende il trasporto del defunto dal luogo del decesso alle celle frigorifere del fornitore del servizio pubblico o dell'ente sanitario in caso di autopsia del defunto, del prelievo di organi o di altre procedure, e quindi alle celle frigorifere del servizio pubblico, compreso l'uso delle stesse, nel caso in cui questo sia previsto dalla legge.

(2) Il fornitore del servizio continuo 24 ore su 24 sul territorio del Comune città di Capodistria è l'Azienda pubblica Marjetica Koper, s.r.l.

(3) I costi del servizio continuo 24 ore su 24 comprendono i costi del trasporto, delle celle frigorifere e i restanti costi sostenuti dal fornitore per assicurare la fornitura dello stesso servizio. Il tariffario di questo servizio pubblico viene stabilito dal sindaco in base ad un elaborato che deve essere prima approvato. Esso è redatto in base alla normativa che stabilisce la metodologia di tariffazione del servizio continuo 24 ore su 24. L'elaborato è adottato dal Consiglio comunale del Comune città di Capodistria su proposta del gestore del servizio pubblico.

(4) La tariffa del servizio continuo 24 su 24 ovvero del primo trasporto del defunto presso i locali del fornitore del servizio, effettuato ai sensi del presente decreto conformemente al contratto o in base ad altra base giuridica anche dall'Ospedale Generale di Isola, viene saldata al fornitore del servizio dal soggetto ordinante del funerale ovvero chi si occupa del ritiro del defunto dai locali del fornitore del servizio.

Articolo 10  
(Servizi dei seppellitori e del personale funebre)

(1) I servizi dei seppellitori e del personale funebre vengono offerti dai fornitori delle attività funerarie (gestori dei cimiteri).

(2) I servizi dei seppellitori comprendono lo scavo e la copertura delle fosse tombali, la prima predisposizione della tomba, che prevede la rimozione della terra in eccesso e dei fiori secchi nonché la traslazione dei resti del defunto.

(3) I servizi dei dipendenti funebri comprendono il trasporto, il trasferimento della bara o dell'urna dalla camera ardente o dal centro di cremazione al luogo di sepoltura con deposizione nella tomba o la dispersione delle ceneri.

(4) Il fornitore del servizio di cui al primo comma del presente articolo addebita il costo del lavoro dei dipendenti funebri al committente ossia al prestatore dei servizi funebri, conformemente al tariffario previsto dal presente decreto.

### **III MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA FUNEBRE**

Articolo 11  
(Spazio dedicato)

All'interno del cimitero la cerimonia funebre inizia negli spazi a ciò adibiti.

Articolo 12  
(Esposizione del defunto)

- (1) Le camere ardenti sono aperte durante l'esposizione della salma del defunto.
- (2) Di norma, prima del funerale, il defunto giace nella camera ardente.

Articolo 13  
(Svolgimento della cerimonia funebre)

- (1) La cerimonia funebre si svolge secondo le modalità previste dal presente decreto e dalla legge. La cerimonia inizia con il sollevamento e il trasferimento del defunto dal palco e si conclude con l'interramento ovvero con la disposizione dell'urna nel loculo o con la dispersione delle ceneri. Il trasferimento del defunto, della bara o dell'urna nel corteo funebre e la deposizione della bara o dell'urna nella tomba ovvero la dispersione delle ceneri, sono effettuati dal personale funebre. Le singole fasi della cerimonia vengono eseguite secondo le usanze locali e secondo la volontà del defunto e dei suoi parenti. Al termine della cerimonia funebre, nell'area del commiato si può formare un corteo funebre che procede fino al luogo di sepoltura con accompagnamento musicale, oppure la cerimonia funebre si conclude.
- (2) Tutte le cerimonie funebri devono essere annunciate in anticipo e concordate tra il committente del funerale e il gestore del cimitero.
- (3) Il gestore del cimitero è tenuto ad informare il pubblico riguardo la cerimonia funebre tramite un avviso sull'albo del cimitero.
- (4) Nel caso di esplicito desiderio del defunto o dei suoi parenti, la cerimonia funebre si svolge nella cerchia familiare o nella cerchia degli invitati anche senza avviso al pubblico di cui al comma precedente.

Articolo 14  
(Corteo funebre)

- (1) A capo del corteo funebre, avanza il portabandiera con la bandiera slovena con nastro a lutto o una bandiera nera nel caso in cui il defunto sia un cittadino straniero. Seguono poi gli stendardi, la banda, il coro, i membri di varie organizzazioni (cacciatori, vigili del fuoco ecc.), i portatori di ghirlande e dei riconoscimenti, la bara o l'urna, i parenti nonché i restanti partecipanti. Al funerale di un cittadino della Repubblica di Slovenia appartenente alla Comunità Nazionale Italiana ovvero in base alla volontà dei parenti, viene esposta anche la bandiera della Comunità Nazionale, a condizione che siano egualmente esposti la bandiera e i simboli della Repubblica di Slovenia.
- (2) Nel caso in cui al funerale prendano parte i rappresentanti di una comunità religiosa, essi si allineano con i propri simboli davanti alla bara o all'urna.

Articolo 15  
(Rito religioso)

Durante la cerimonia funebre può essere eseguita anche una funzione religiosa della durata massima di 45 (quarantacinque) minuti e, in accordo con il gestore, di durata maggiore sempre che ciò lo consenta l'orario dei funerali.

Articolo 16  
(Cerimonia presso la tomba)

- (1) I partecipanti alla cerimonia funebre si dispongono presso la tomba. Il personale del cimitero cala o dispone la bara o l'urna con i resti del defunto nella fossa. In seguito ad un minuto di silenzio, ai commiati con le bandiere e gli stendardi, il corteo funebre si conclude.
- (2) Una parte delle cerimonie funebri può essere eseguita anche presso la tomba.
- (3) L'esecutore della cerimonia funebre deve provvedere alla copertura della tomba entro due ore dalla conclusione della cerimonia. Tale attività viene avviata quando la maggior parte dei partecipanti alla cerimonia funebre si allontana dalla tomba.

Articolo 17  
(Cerimonie protocollari)

(1) Durante le cerimonie funebri alle quali partecipa anche l'unità d'onore, essa è disposta davanti alla camera ardente, l'edificio religioso o altro luogo ove è esposto il defunto. Nel corteo essa si dispone in testa, subito dopo la bandiera.

(2) Al termine della cerimonia funebre, l'unità d'onore può eseguire gli spari a salve in commiato al defunto con armi da fuoco militari o da caccia. In questo caso il comandante o il capo dell'unità d'onore deve garantire la completa sicurezza dei partecipanti al funerale, dei cittadini e dei beni.

(3) Eccezionalmente, la cerimonia funebre può essere organizzata anche dalle autorità statali in conformità al protocollo che però deve seguire la legge che disciplina le attività funerarie.

Articolo 18  
(Cerimonia prima della cremazione)

La cerimonia funebre può svolgersi prima della cremazione del defunto nell'area di commiato del cimitero.

Articolo 19  
(Sepoltura anonima)

Nelle sepolture anonime il luogo di sepoltura non è contrassegnato.

Articolo 20  
(Cremazione del defunto)

La cremazione del defunto avviene alle condizioni e secondo le modalità del fornitore autorizzato del servizio di cremazione.

Articolo 21  
(Traslazione)

(1) La traslazione delle salme può essere effettuata alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla legge.

(2) La traslazione della salma del defunto può essere effettuata solamente dal seppellitore nominato dal gestore del cimitero.

#### **IV SERVIZIO FUNERARIO**

Articolo 22  
(Elementi essenziali del funerale)

(1) Gli elementi essenziali del funerale comprendono la notifica della sepoltura, la preparazione della salma, una cerimonia funebre essenziale, che prevede il trasferimento della salma dalla camera ardente alla tomba e la presenza del portabandiera; la predisposizione della tomba comune, il posizionamento della salma nella tomba, la collocazione di un elemento commemorativo unitario, compreso il corredo funerario.

Articolo 23  
(Modalità di sepoltura nel caso in cui le spese siano a carico del Comune)

(1) Nel caso in cui le spese del funerale siano a carico del comune, di norma si procede alla sepoltura anonima nell'urna all'interno dell'area adibita alla sepoltura anonima o alla dispersione delle ceneri nell'area apposita – in entrambi i casi ciò avviene di norma nel cimitero di Capodistria.

(2) In questo caso, il comune ha diritto al rimborso delle spese dall'eredità del defunto.

(3) Le procedure per determinare il diritto al rimborso delle spese funerarie dal bilancio comunale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge sui servizi funebri e cimiteriali, sono gestite dal Centro per l'assistenza sociale del Litorale, Unità di Capodistria.

#### Articolo 24 (Orario delle sepolture)

(1) Le sepolture nei cimiteri nell'area del Comune città di Capodistria possono avvenire nei giorni feriali da lunedì a venerdì. Gli orari delle sepolture vengono stabiliti dal gestore previa consenso del Comune città di Capodistria.

(2) Il giorno e l'ora della sepoltura al di fuori dell'orario di cui al comma precedente, è possibile in base all'accordo tra il gestore del cimitero e l'esecutore delle attività funerarie.

### **V SERVIZIO FUNERARIO E GESTIONE DEI CIMITERI**

#### Articolo 25 (Orario di apertura del cimitero e della prestazione dei servizi)

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico ogni giorno in base all'orario stabilito dal gestore previa approvazione del Comune città di Capodistria.

(2) Durante le festività, le giornate non lavorative nella Repubblica di Slovenia e le giornate che le precedono, i cimiteri possono essere aperti al di fuori dell'orario stabilito nel primo punto del presente articolo.

#### Articolo 26 (Camere ardenti)

(1) Laddove il cimitero disponga di una camera ardente, l'utilizzo di essa è obbligatoria.

(2) In caso di assenza della camera ardente, prima del funerale i defunti possono giacere nella camera ardente di un altro cimitero, all'interno di una abitazione o in altro luogo adibito alla cerimonia funebre, alle condizioni previste dalla legge o da altro regolamento.

#### Articolo 27 (Piano di suddivisione e catasto)

(1) Ogni cimitero deve essere fornito di un piano di suddivisione in sezioni e di un registro delle tombe.

(2) Il piano di suddivisione determina la tipologia delle tombe nelle singole sezioni.

(3) In ogni cimitero o fuori di esso, deve essere previsto lo spazio per la sepoltura in caso di calamità naturali e di altro genere, guerre e situazioni di emergenza.

(4) Con il presente decreto, il gestore riceve la delega per la gestione del catasto del servizio pubblico economico e dei registri, come previsto dal presente decreto e dalle altre normative. Il catasto è di proprietà della Comunità locale. Esso deve essere gestito secondo la normativa vigente e deve essere pienamente compatibile con il catasto del resto delle infrastrutture comunali.

(5) Il gestore è tenuto a mantenere i registri aggiornati e in conformità con la legislazione vigente.

(6) Il gestore deve trattare i dati personali provenienti dagli archivi in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 28  
(Prima predisposizione della tomba)

(1) La prima predisposizione della tomba comprende lo scavo e il riempimento della fossa nonché la rimozione della terra in eccesso e dei fiori secchi. Come stabilito dal presente decreto, il gestore addebita il costo dei servizi all'impresa funebre in base al tariffario.

Articolo 29  
(Tipologia delle tombe)

(1) Nei cimiteri sono presenti le seguenti tipologie di tombe e degli spazi per la sepoltura:

- 1 tombe singole, doppie, per bambini, allargate e sepolcri,
- 2 fosse, ossari e fosse comuni,
- 3 loculi per le urne – interrati e a parete,
- 4 area per la sepoltura anonima,
- 5 area per la dispersione delle ceneri,

(2) Nel caso in cui nell'area del cimitero ci siano anche tombe militari, la loro manutenzione avviene in base alle norme che regolano i cimiteri militari.

Articolo 30  
(Tombe singole)

Le tombe singole sono quelle tombe che consentono la sepoltura di una persona adulta. In esse vengono seppellite le bare e le urne.

Articolo 31  
(Tombe doppie)

(1) Le tombe doppie sono le tombe che consentono la sepoltura di due bare una affianco all'altra e alla stessa altezza. Nelle tombe doppie possono essere deposte anche le urne.

(2) È consentito realizzare nuove tombe doppie solo nel caso in cui esso sia permesso dal piano cimiteriale della Comunità locale.

Articolo 32  
(Tombe per bambini)

Le tombe per bambini sono le tombe che consentono la sepoltura dei bambini. In esse vengono seppellite le bare e le urne per bambini.

Articolo 33  
(Tomba allargata)

(1) La tomba allargata è una tomba di dimensioni maggiori rispetto a quelle della tomba standard.

(2) È consentito realizzare nuove tombe allargate solo nel caso in cui esso sia previsto dal piano cimiteriale della Comunità locale che regola il cimitero.

Articolo 34  
(Sepolcri, fosse, ossari e fosse comuni)

(1) La parte interrata dei sepolcri è interamente murata. In essi le bare vengono riposte una sopra l'altra oppure su un piano d'appoggio. Nei sepolcri vengono seppellite le bare con inserti di metallo e le urne.

(2) È consentito costruire nuovi sepolcri solo nel caso in cui esso sia previsto dal piano cimiteriale della Comunità locale che regola il cimitero.

(3) Le fosse sono luoghi di sepoltura comuni in caso di calamità naturali e di altro tipo, in situazioni di guerra e di emergenza nonché fosse comuni.

(4) Gli ossari sono luoghi di sepoltura dei resti dei defunti nel caso di traslazione.

(5) Nelle fosse comuni possono essere deposti i resti dei defunti provenienti dalle tombe ordinarie dopo la scadenza del periodo di locazione, da altre fosse o per altri motivi legittimi. Nella sezione delle fosse comuni è presente un'area per la deposizione di fiori e dei ceri.

(6) L'area per le sepolture militari è uno spazio speciale del cimitero che è regolato da una legge particolare.

#### Articolo 35 (I loculi per le urne)

(1) I loculi per le urne possono essere interrati e a parete. Nei loculi vengono disposte esclusivamente le urne. I loculi possono essere installati nel muro, a più piani, interrati su una superficie piana o inclinata.

(2) I loculi sono sempre chiusi da una lastra di marmo. Nel caso dei loculi a parete, le dimensioni di essi non possono eccedere le misure 50 x 50 cm. Nel caso dei loculi interrati, essi non possono eccedere le dimensioni di 100 x 100 cm, ovvero la loro superficie non deve eccedere le dimensioni di 1 m<sup>2</sup>.

#### Articolo 36 (Area per la sepoltura anonima)

(1) L'area per la sepoltura anonima è situata nella sezione del cimitero che è uniformemente disposto in base al piano di distribuzione, è privo del nome del defunto ed è destinato alla sepoltura delle urne.

(2) I dati sui defunti sepolti in forma anonima sono trattati dal gestore del cimitero.

(3) Nell'area per le sepolture anonime deve essere predisposto uno spazio per la deposizione dei fiori e l'accensione dei ceri.

#### Articolo 37 (Area per la dispersione delle ceneri)

(1) L'area per la dispersione delle ceneri è uno spazio in una sezione speciale del cimitero, destinata alla dispersione delle ceneri. I nomi dei defunti, salvo il caso di sepoltura anonima e nel caso in cui i committenti lo richiedono, sono iscritti sulle targhe della lapida comune.

(2) Nell'area per la dispersione delle ceneri è presente un'area comune per la deposizione di fiori e l'accensione dei ceri. Fiori, ceri e altri oggetti non possono essere disposti al di fuori di quest'area.

(3) La dispersione delle ceneri negli altri casi avviene conformemente alla legge.

#### Articolo 38 (Criteri e dimensioni delle tombe)

(1) Le singole tombe possono raggiungere le seguenti dimensioni:

- perimetro esterno visibile:

- tomba doppia – 240 cm x 180 cm;
- tomba singola – 240 cm x 100 cm;
- tomba per bambini – meno di 240 cm x 100 cm;
- tomba allargata – più di 240 x 180 cm.

- perimetro interno (dimensioni interne di qualsiasi cornice ovvero senza la lapide):

- tomba doppia – 210 cm x 160 cm;
- tomba singola – 210 cm x 80 cm;
- tomba per bambini – meno di 210 cm x 80 cm;
- tomba allargata – più di 210 x 160 cm.

(2) Lo spazio tra le singole tombe tradizionali è di 20 cm e la larghezza degli accessi alle singole tombe è di 120 cm.

(3) Le lapidi possono essere di qualsiasi forma, ma entro le seguenti dimensioni:

- altezza - 120 cm
- larghezza -tomba doppia - 160 cm
  - tomba singola - 80 cm
  - tomba per bambini - meno di 80 cm
  - tomba allargata – fino alla larghezza del perimetro interno

(4) Prima di ordinare la fabbricazione della lapide, il locatario della tomba è tenuto a ottenere il consenso del gestore dell'abbozzo grafico o del progetto presentato, in quanto tale consenso non sia già espressamente dato nel contratto di locazione. In ottemperanza al regime di tutela applicabile alle singole sezioni del cimitero, il gestore può anche richiedere al riguardo il consenso da parte dell'ente competente per la tutela dei beni culturali.

#### Articolo 39 (Sistemazione del campo di sepoltura)

- (1) L'affittuario è libero di decorare il perimetro interno del campo di sepoltura tradizionale, ma non può piantare piante perenni che superino l'altezza della lapide nel campo di sepoltura.
- (2) Se l'affittuario, a seguito del sollecito da parte del gestore, non rimuove o non regola entro il termine stabilito l'altezza delle piante perenni piantate in conformità con il paragrafo precedente, tale operazione verrà eseguita dal gestore a spese dell'affittuario della tomba.

#### Articolo 40 (Altre dimensioni)

- (1) Le dimensioni delle tombe si misurano a partire dal bordo esterno della fossa o del monumento, del recinto o del cordolo.
- (2) Per qualsiasi sepoltura tradizionale, lo strato di terra sopra la bara deve essere di almeno 70 cm, altrimenti è necessario ordinare una sepoltura in urna. Le tombe contenenti urne possono essere approfondite.
- (3) Se l'urna è collocata in una tomba singola, doppia o per bambini, non è considerata una tomba per urne.
- (4) La distanza tra la parte anteriore della lapide e il sentiero tra le file di tombe deve essere la stessa per tutte le tombe.
- (5) I sentieri tra le file di tombe devono essere larghi almeno 0,8 m, senza superare il metro.
- (6) I monumenti funebri, i cordoli, altri elementi e le piante non possono estendersi oltre il confine dello spazio tombale designato e non possono superare l'altezza di 1,2 metri.

#### Articolo 41 (Segni funerari)

Durante il periodo che intercorre tra l'inumazione del defunto e l'erezione della lapide, l'operatore cimiteriale, per volontà dell'affittuario, collocherà sul campo di sepoltura o sulla tomba di urne un apposito contrassegno.

#### Articolo 42 (Periodo di riposo)

La sepoltura dei defunti viene effettuata nell'ordine in cui sono disponibili le fosse. Il periodo minimo di riposo di una fossa con bara è di 10 anni. Le condizioni per qualsiasi sepoltura successiva in una fossa durante il periodo di riposo sono stabilite per legge nelle condizioni generali del cimitero.

#### Articolo 43 (Manutenzione delle tombe)

- (1) Gli affittuari sono tenuti a provvedere alla regolare manutenzione degli spazi di sepoltura in conformità alle condizioni generali del cimitero e al contratto di locazione.

(2) L'affittuario e il gestore possono concordare contrattualmente un modo diverso di mantenere lo spazio di sepoltura.

Articolo 44  
(Abbandono delle tombe)

Le tombe abbandonate vengono gestite dal gestore. Una tomba si considera abbandonata se il contratto di locazione non è stato rinnovato, se il canone non è stato pagato dall'affittuario alla scadenza di un termine stabilito successivamente dal gestore o se l'erede dell'affittuario non ne ha preso possesso in conformità al presente decreto.

Articolo 45  
(Obblighi del gestore)

Il gestore deve provvedere alla regolare manutenzione dei viali, degli edifici e delle altre strutture e impianti del cimitero.

## **VI MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE TOMBE**

Articolo 46  
(Consegna della tomba in locazione)

(1) Se il committente del funerale non dispone di una tomba al momento del funerale, questa viene affittata al committente del gestore, con il quale il committente deve stipulare un contratto di affitto al momento dell'ordine, tranne in caso di dispersione delle ceneri o di sepoltura fuori dal cimitero.

(2) Il gestore affitta la tomba sulla base di un contratto di locazione. Con il consenso scritto del committente del funerale, un'altra persona fisica o giuridica può stipulare il contratto di locazione con il gestore cimiteriale, altrimenti l'obbligo è a carico del committente del funerale.

(3) Il contratto di locazione può essere trasferito a un'altra persona che ne abbia interesse, alle condizioni stabilite nel contratto di locazione. Il trasferimento del contratto di locazione è gratuito.

(4) Alla morte dell'affittuario di una tomba, i suoi eredi devono concordare chi di loro subentrerà nel diritto di affitto della tomba. La persona che ha saldato le spese funerarie dell'affittuario deceduto ha il diritto di prelazione sull'affitto della tomba.

(5) Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano, *mutatis mutandis*, anche se l'affittuario della tomba deceduto aveva in affitto più tombe.

(6) Se l'erede di un affittuario di una tomba non esercita il diritto di affittare la tomba entro 90 giorni dalla morte dell'affittuario, perde il diritto di affittare la tomba.

(7) Una persona può diventare affittuario di una tomba anche in virtù di un accordo tripartito per il trasferimento della tomba a un nuovo affittuario tra l'attuale affittuario della tomba, il nuovo affittuario e il gestore. Ai sensi del presente decreto, il nuovo affittuario di una tomba deve stipulare un contratto di locazione con il gestore della tomba stessa.

(8) L'affittuario della tomba deve provvedere alla manutenzione della tomba e rispettare il regolamento cimiteriale e il contratto di locazione.

(9) Il contratto di locazione deve prevedere:

- (1) le generalità delle parti,
- (2) la durata della locazione,
- (3) il numero di serie, il tipo e le dimensioni della fossa,
- (4) le modalità di pagamento del canone per l'affitto del loculo,
- (5) gli obblighi del conduttore e gli obblighi del locatore,
- (6) le misure o le sanzioni da adottare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del contratto di locazione in conformità con la legge.

Articolo 47  
(Affittuario della tomba o dell'iscrizione funeraria)

Solo una persona fisica o giuridica può essere affittuaria di una tomba o di un'iscrizione funeraria, sulla base di un contratto di locazione.

Articolo 48  
(Oneri cimiteriali e tasse di sepoltura)

(1) Per l'affitto della tomba e delle iscrizioni funerarie l'affittuario deve pagare gli oneri cimiteriali.

(2) Gli oneri cimiteriali comprendono una quota proporzionale dei costi annuali di gestione delle operazioni cimiteriali per ogni tipo di tomba, calcolata sulla base della somma di tutti i tipi di tombe e delle loro proporzioni rispetto a una singola tomba.

(3) Il costo degli oneri cimiteriali comprende il costo della manutenzione del cimitero, il costo dell'affitto delle tombe e il costo della tenuta dei registri.

(4) L'importo degli oneri cimiteriali è approvato con la delibera del sindaco del Comune di Capodistria su proposta del gestore del cimitero, tenendo conto della tassa di sepoltura, se presente, e di altri fondi destinati alla gestione del cimitero, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto.

(5) Gli oneri cimiteriali possono essere pagati per un periodo superiore a un anno, ma non superiore a dieci anni.

(6) Se l'affittuario di una tomba desidera recedere dal contratto di locazione prima della scadenza del periodo di affitto della tomba, deve pagare l'affitto della tomba fino alla fine del periodo di affitto della tomba.

(7) I costi annuali di manutenzione delle strutture comuni dei cimiteri comprendono i costi di manutenzione delle strutture dei cimiteri, dei viali principali comuni, dei prati, degli alberi, degli arbusti, delle siepi, della rimozione dei rifiuti, del consumo di acqua e di elettricità, del servizio di sicurezza, del servizio invernale, dell'ufficio informazioni, della tenuta dei registri o delle registrazioni, della quota proporzionale del gestore delle spese generali e di altri lavori necessari per lo svolgimento del servizio di pubblica utilità.

(8) Per l'acquisto di una fossa, l'affittuario deve pagare una tassa di sepoltura, che comprende l'affitto della fossa per i successivi 10 anni. Dopo la scadenza di tale periodo, gli oneri cimiteriali possono essere pagati per un minimo di uno e un massimo di dieci anni.

(9) La tassa di sepoltura della bara deve essere pagata dall'affittuario per ogni successiva sepoltura nella fossa già acquisita per tutto il tempo in cui l'affittuario esercita i diritti previsti dal contratto di locazione di quella fossa. Nel caso di una sepoltura con bara, gli oneri cimiteriali per la fossa saranno calcolati per i 10 anni successivi, ovvero per la parte del decennio per la quale l'affitto non è stato ancora saldato con gli anticipi degli oneri cimiteriali.

(10) Il canone di locazione di un'iscrizione funeraria deve essere pagato per un periodo continuo di dieci anni, con la possibilità di rinnovo.

(11) L'importo della tassa di sepoltura che l'esecutore del funerale deve pagare al gestore del cimitero è determinato dall'autorità comunale competente sulla base di una proposta del gestore e costituisce parte integrante della delibera di approvazione del tariffario.

Articolo 49  
(Costi di manutenzione delle strutture comuni e degli impianti)

(1) Per determinare il costo di manutenzione delle strutture comuni e degli impianti (di seguito "costo di manutenzione"), il costo annuale di manutenzione deve essere calcolato sulla base del costo che grava su una singola tomba.

(2) L'onere di manutenzione per una tomba singola sarà la base per il calcolo dell'onere di manutenzione per altri tipi di tombe, in modo che l'onere di manutenzione (onere cimiteriale) venga ricalcolato proporzionalmente alla suddetta base.

(3) Il costo della dispersione delle ceneri nel cimitero e della sepoltura anonima deve essere pagato al momento della registrazione della sepoltura nell'importo stabilito nel tariffario del gestore.

Articolo 50  
(Cessazione del contratto)

(1) Il contratto di locazione della tomba cessa:

- su richiesta dell'affittuario,
- se richiesto dal piano di assetto del cimitero,
- se l'affitto e i costi di recupero della tomba non sono stati recuperati,
- se non è stato possibile consegnare la fattura di affitto all'affittuario della tomba e se è trascorso un anno dalla data di scadenza della fattura,
- se l'affittuario, dopo aver ricevuto due avvisi di sistemazione della tomba, non provvede alla sistemazione della tomba secondo le modalità previste dall'ordinanza.

(2) L'affitto di una tomba termina anche se l'affittuario è deceduto e l'avente diritto non ha concluso l'affitto entro la fine dell'anno in corso in cui è stato pagato l'affitto.

(3) L'amministratore determina i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e agisce in conformità al presente articolo.

Articolo 51  
(Rimozione degli arredi funebri)

(1) L'affittuario di una tomba il cui contratto di locazione è stato risolto deve rimuovere personalmente gli arredi funebri di una tomba entro tre mesi dalla risoluzione del contratto di locazione.

(2) Se non si rimuovono codesti elementi dopo la scadenza di tale periodo, il gestore deve rimuoverle a spese dell'affittuario.

(3) Gli arredi funebri sono costituiti da elementi tombali, quali monumenti, cordoli, lastre di copertura, luci, vasi e simili.

(4) Se l'affittuario della tomba non è raggiungibile, gli arredi tombali devono essere rimossi dal gestore.

(5) Gli arredi funebri di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo non possono essere rimossi dalle tombe se sono stati dichiarati di valore monumentale. Le tombe dichiarate patrimonio culturale o monumenti culturali devono essere affittate a un altro locatario insieme agli arredi.

(6) Il gestore manterrà l'arredo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo nel sito cimiteriale per un periodo di tre mesi, dopodiché dovrà depositarla in una discarica per rifiuti edili.

(7) Al termine del contratto di locazione di una tomba con urna, l'urna deve essere collocata nell'area di sepoltura anonima o le ceneri dell'urna devono essere disperse nell'area di dispersione delle ceneri.

Le ceneri dell'urna possono essere sparse nell'area di dispersione delle ceneri, previa approvazione scritta del committente del funerale.

## **VII DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI**

Articolo 52  
(Manutenzione della tomba)

Gli affittuari devono garantire che la tomba abbia un aspetto ordinato e che sia regolarmente mantenuta tramite la potatura e la cura delle piante (alberi, arbusti, fiori ed erba) in modo che non invadano le tombe vicine o i sentieri. Gli affittuari devono curare l'arredo della tomba, rimuovere regolarmente le erbacce e i rifiuti, che devono essere smaltiti in luoghi appositi, e mantenere il cimitero ordinato e pulito.

Articolo 53  
(Comportamento nel cimitero)

Tutti i visitatori del cimitero e coloro che vi svolgono lavori devono comportarsi in modo adeguato al luogo e rispettoso dei defunti.

Articolo 54  
(Visita del cimitero)

I cimiteri e i defunti deposti nella cappella mortuaria possono essere visitati solo negli orari stabiliti dal presente decreto e dal gestore.

Articolo 55  
(Divieto di accesso agli animali)

I cani e gli altri animali non possono essere portati nei cimiteri, a meno che non siano cani da assistenza.

Articolo 56  
(Divieto di transito di veicoli)

Nei cimiteri non si possono guidare veicoli, ad eccezione di mezzi di trasporto speciali come passeggini per bambini e sedie a rotelle.

Articolo 57  
(Richieste dell'affittuario)

(1) Su richiesta scritta al gestore, il locatario di una tomba può ottenere l'autorizzazione per l'erezione o la modifica di un monumento, di un cordolo o per la ristrutturazione di una tomba, con l'obbligo di garantire la tutela dell'integrità ambientale e architettonica del cimitero e il significato artistico e storico-culturale delle singole tombe. Nel concedere l'autorizzazione, il gestore deve tenere conto della legge urbanistica applicabile e del piano di suddivisione.

(2) Su richiesta scritta al gestore, l'affittuario della tomba può ottenere il permesso appropriato dal gestore per il trasporto di materiali con carrelli a mano e per lavori di muratura, tornitura dei metalli, stampa dei metalli e altri lavori simili nel cimitero. Nei casi in cui le dimensioni e la quantità del materiale rendano inadeguato il trasporto con il carrello a mano, il gestore può concedere al trasportatore un'autorizzazione per il trasporto del materiale con un veicolo a motore.

(3) Su richiesta scritta, l'affittuario della tomba può ottenere il permesso di esumare il defunto e trasferirlo in un altro cimitero. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente.

(4) Se un affittuario erige, modifica, ripara o rimuove un monumento, un cordolo o cambia il disegno architettonico di una tomba o ricostruisce una tomba in violazione di un'autorizzazione o senza di essa, il gestore deve notificare all'affittuario di sanare le irregolarità entro otto giorni o di ottenere le relative autorizzazioni. Se l'inquilino non provvede personalmente a sanare le irregolarità, i lavori saranno eseguiti dal gestore a spese dell'affittuario.

5) Il gestore del cimitero e gli affittuari, nell'esecuzione di lavori nell'area cimiteriale, sono tenuti a rispettare il regime di tutela stabilito dagli appositi decreti, sulla base di specifiche motivazioni tecniche, che stabiliscono il particolare valore artistico, storico, monumentale e di altro tipo dei cimiteri, delle parti di cimiteri, delle tombe, dei loculi e degli altri elementi presenti nei cimiteri, compresi gli elementi che testimoniano la presenza autoctona della nazionalità italiana nel territorio nazionalmente misto. Le specifiche motivazioni tecniche vengono redatte dal servizio competente per la protezione del patrimonio naturale e culturale.

Articolo 58  
(Gestione dei registri)

Il gestore di un cimitero deve tenere un registro dei defunti sepolti nel cimitero e delle fosse in cui sono sepolti, un registro degli affittuari delle fosse e un catalogo delle fosse suddivise per tipologia nonché un catalogo delle utenze e delle linee comunali nel cimitero ovvero delle utenze e delle linee comunali direttamente necessarie al cimitero. Il gestore deve inoltre tenere un registro delle fosse e delle utenze comunali in forma grafica.

Articolo 59  
(Planimetria degli spazi di sepoltura)

Il gestore del cimitero deve disporre di un piano dei compartimenti cimiteriali e degli spazi per le sepolture, in cui siano specificatamente individuati gli spazi per ogni tipo di tomba. Le singole fosse devono essere opportunamente numerate.

Articolo 60  
(Basi tecniche)

(1) L'Istituto competente per la tutela del patrimonio naturale e culturale è tenuto a preparare e adottare le basi tecniche per l'introduzione di un regime di protezione nei cimiteri o parte di essi, in collaborazione con la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria.

(2) In considerazione delle basi tecniche di cui al paragrafo precedente, il Sindaco stabilisce le modalità e le altre condizioni per l'erogazione di risorse finanziarie ai fini dell'attuazione del regime speciale di protezione in conformità con l'atto di cui al paragrafo precedente.

(3) Fino alla redazione delle basi tecniche specifiche, il gestore dovrà ottenere il consenso preventivo dell'Istituto per la Tutela dei Beni Naturali e Culturali e il parere della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria per qualsiasi intervento effettuato direttamente o da parte degli affittuari nella parte antica di questo cimitero.

## **VIII FONTI DI FINANZIAMENTO DEL FORNITORE DEL SERVIZIO PUBBLICO E TARIFFARIO**

Articolo 61  
(Fonti di finanziamento)

(1) I fornitori del servizio pubblico vengono finanziati:

- dalle entrate derivanti dalla fornitura di servizi cimiteriali e funebri (nella misura prevista dal presente decreto)
- dal bilancio e
- da altre fonti.

Articolo 62  
(Tariffario)

(1) Le imprese funebri o i committenti dei servizi funebri devono pagare un prezzo per l'uso del cimitero, degli edifici cimiteriali, delle strutture e delle altre infrastrutture cimiteriali in base al tariffario.

(2) Il sindaco del Comune Città di Capodistria adotta la delibera sulle tariffe per i servizi di pubblica utilità su proposta del gestore del cimitero o del fornitore del servizio continuo 24 ore su 24.

(3) La delibera viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

Articolo 63  
(Utilizzo di infrastrutture pubbliche)

(1) L'impresa pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l., oltre al servizio continuo di onoranze funebri 24 ore su 24, che è un servizio pubblico comunale obbligatorio, fornisce inoltre attività funerarie, che vengono svolte su base commerciale, sulla base della licenza per lo svolgimento di attività funerarie rilasciata dal ministero competente.

(2) L'impresa pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. può utilizzare le infrastrutture e le attrezzature in gestione, di proprietà del Comune Città di Capodistria, anche per lo svolgimento delle attività funerarie.

## **IX DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

## Articolo 64

- (1) Tutti i visitatori del cimitero e coloro che vi svolgono lavori devono comportarsi in modo adeguato al luogo e rispettoso dei defunti.
- (2) Non è consentito impossessarsi o danneggiare elementi tombali altrui o le infrastrutture cimiteriali.
- (3) Non è consentito lasciare materiale e messaggi pubblicitari nell'area cimiteriale e nei parcheggi circostanti, ad eccezione dei messaggi del fornitore del servizio pubblico e del gestore del cimitero.
- (4) È fissata una multa di 300 euro per chi agisce in contrasto con il paragrafo 3 del presente articolo.
- (5) È fissata una multa di 1.400 euro alle persone giuridiche (un imprenditore o un imprenditore individuale o un lavoratore autonomo) che violano il terzo paragrafo del presente articolo, e una multa di 420 euro per il responsabile d'azienda.

## Articolo 65

- (1) I cimiteri e i defunti deposti nella cappella mortuaria possono essere visitati solo negli orari stabiliti dal presente decreto e dal gestore.
- (2) Durante la chiusura del cimitero, in prossimità di un servizio funebre, le domeniche e i giorni festivi nonché tra il 28 ottobre e il 5 novembre non possono essere eseguiti lavori di trasporto, lavorazione della pietra, giardinaggio, lavorazione dei metalli o altro.
- (3) L'appaltatore dei lavori di cui al paragrafo precedente è tenuto a ripulire l'area circostante i lavori immediatamente dopo il completamento degli stessi. In caso contrario, il gestore cimiteriale farà i lavori di ripulitura a spese dell'appaltatore.
- (4) È fissata una multa di 300 euro per chi agisce in contrasto con il primo, il secondo o il terzo paragrafo del presente articolo.
- (5) È fissata una multa di 1.400 euro alle persone giuridiche (un imprenditore o un imprenditore individuale o un lavoratore autonomo) che violano il primo, il secondo o il terzo paragrafo del presente articolo, e una multa di 420 euro per il responsabile d'azienda.

## Articolo 66

- (1) I cani e gli altri animali non possono essere portati nei cimiteri, a meno che non siano cani da assistenza, cani a servizio della polizia o cani di soccorso.
- (2) È fissata una multa di 300 euro per chi agisce in contrasto con il paragrafo precedente.
- (3) È fissata una multa di 1.400 euro alle persone giuridiche (un imprenditore o un imprenditore individuale o un lavoratore autonomo) se agiscono in violazione del primo paragrafo del presente articolo, e una multa di 420 euro per il responsabile d'azienda.

## Articolo 67

- (1) Al cimitero non è concesso l'accesso di veicoli.
- (2) In deroga alle disposizioni del paragrafo precedente, l'accesso ai cimiteri è consentito ai veicoli di pronto soccorso, ai veicoli antincendio e di protezione e soccorso per l'esecuzione di compiti di intervento, ai veicoli della polizia, al gestore del cimitero, all'ispettorato comunale competente e ai vigili urbani.
- (3) Nei casi in cui le dimensioni e il peso del materiale degli arredi funebri rendano inadeguato il trasporto con il carrello a mano, il gestore del cimitero può concedere al trasportatore un'autorizzazione per il trasporto del materiale con un veicolo a motore. Il trasporto è consentito solamente dalle ore 7:00 alle ore 10:00.
- (4) È fissata una multa di 300 euro per chi agisce in contrasto con il primo, il primo o il terzo paragrafo del presente articolo.
- (5) È fissata una multa di 1.400 euro alle persone giuridiche (un imprenditore o un imprenditore individuale o un lavoratore autonomo) che violano il presente articolo, e una multa di 420 euro per il responsabile d'azienda.

## **X CONTROLLO**

### Articolo 68

(1) L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è soggetta alla supervisione tecnica dell'autorità del Comune di Capodistria competente per i servizi pubblici.

(2) L'ispettorato comunale competente e i vigili urbani sono delegati al controllo sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto per la cui inottemperanza è prevista una multa.

### Articolo 69

(1) Se un affittuario erige, modifica o rimuove un monumento, restaura un monumento o una tomba o esegue qualsiasi altro intervento nello spazio del cimitero senza il previo consenso del gestore del cimitero, l'autorità comunale di controllo competente ordina, tramite una delibera, il divieto di eseguire i lavori.

(2) Se l'affittuario erige, modifica o rimuove un monumento, restaura un monumento o una tomba, o esegue qualsiasi altro intervento nel cimitero in violazione del consenso preventivo emesso del gestore del cimitero, l'autorità comunale di controllo competente ordina, con una delibera, la rimozione delle irregolarità.

## **XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### Articolo 70

(1) Ai sensi del presente decreto, il gestore del cimitero deve, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto:

- stipulare contratti di locazione con gli affittuari delle tombe, se non sono già stati stipulati,

- definire il catasto delle tombe in conformità con il presente decreto, tenendo conto dello stato esistente.

(2) Una volta ricevuta la convocazione da parte del gestore del cimitero, l'affittuario di una tomba (altra fossa o tomba familiare) è obbligato a stipulare un contratto di locazione entro un mese. In caso contrario, cessa il contratto d'affitto o il diritto di affittare la tomba.

(3) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i gestori cimiteriali sono tenuti a presentare all'ente locale una proposta di tariffario per le attività cimiteriali mentre il fornitore del servizio continuo 24 ore su 24 deve presentare anche un elaborato per la redazione delle tariffe di questo servizio.

### Articolo 71

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Decreto sulla gestione dei cimiteri e del regolamento cimiteriale (Bollettino Ufficiale, 06/97) e il Decreto sulle attività funerarie (Bollettino Ufficiale, 20/02) cessano di avere effetto. Le Condizioni generali provvisorie per la fornitura del servizio pubblico "Gestione dei cimiteri" nei cimiteri di San Canziano e Bertocchi del 28/7/1999 si applicano se non sono in contrasto con il presente decreto. Esse sono applicabili fino all'adozione di nuove Condizioni generali per l'uso dei cimiteri in conformità al presente decreto.

### Articolo 72

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

Prot. n.: 354-7/2022  
Data: 6 ottobre 2022

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA  
IL SINDACO  
Aleš Bržan